



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5755	
Nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale	3
Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5756	
Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. 914/2018 - l.r. 15/2015	9
Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5779	
Rinnovo parziale del comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39	13
Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5780	
Individuazione dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita, determinata a consuntivo per l'anno 2020, fornita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23 e della d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020 - Rettifica e sostituzione dell'allegato a approvato con d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021	14
Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5793	
Incremento della dotazione finanziaria del fondo «Confidiamo nella ripresa» di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375	16

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 14 dicembre 2021 - n. 17331	
Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria -4° provvedimento	19

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 21 dicembre 2021 - n. 17881	
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione finestra straordinaria di rendicontazione (dal 30 novembre 2021 al 3 dicembre 2021 - dds n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - I provvedimento	26

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17835	
Piano Lombardia - Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» - Approvazione bando «Spazio alla scuola»	30

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17882	
Aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003)	57

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17842	
Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», Approvazione del bando per la presentazione delle domande	73

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17860	
Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio e Iario. rr n.2 del 15 gennaio 2018	145

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 20 dicembre 2021 - n. 17767

Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» ai sensi del d.d.u.o. n. 15612 del 17 novembre 2021 - Approvazione elenco delle domande ammesse a contributo e non ammesse, concessione del contributo e impegno delle risorse 184

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17840

Avviso azioni di rete per il lavoro – Fase II, In attuazione della dgr XI/4074 del 21 dicembre 2020 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Nuove determinazioni 188

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 14 ottobre 2021, n. 62

Ricorso Presidente del Consiglio dei Ministri n. 62 del 14 ottobre 2021 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale 231

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 725 del 20 dicembre 2021

Finanziamento del progetto «Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia» presentato dal comune di Moglia, ID AP_PUB_03 - CUP J27G17000080005. Integrazione al progetto definitivo/ esecutivo inerente all'intervento di «Sostituzione impianto di climatizzazione invernale», contestuale revoca dell'ordinanza 10 settembre 2021, n. 706 ed erogazione dell'anticipazione fino al 20% del contributo 235

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 726 del 20 dicembre 2021

Ordinanza 308 del 19 aprile 2017 - Approvazione del nuovo contributo definitivo per il progetto del comune di San Giacomo delle Segnate dei «Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della scuola dell'infanzia» - ID49 - CUP: D51H16000030001 - a seguito di perizia di variante 237

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 727 del 20 dicembre 2021

Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 16 - Interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato ulteriore proroga della data di conclusione per un intervento. 239

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 21 dicembre 2021 - n. 17882

Aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo:

- la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese),
- l'applicazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) per i periodi d'imposta 2020-2022,
- l'attuazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in regime de minimis previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo,
- l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che attribuisce alle regioni la facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad azzerarla e che, pertanto, l'agevolazione de qua rientra tra i poteri esercitabili dalle Regioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive;

Richiamata la legge regionale 7 ottobre 2016, n.25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo» e, in particolare, il Titolo VI;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamate:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020- 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo»;
- la d.g.r. XI /4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia Culturale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3465 «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica» che ha stabilito che:

- l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, sarà predisposta una procedura sulla piattaforma Bandi on line;
- saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per «attività prevalente» si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio

e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi;

- i soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta indicati al comma 1, del medesimo art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003;
 - ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale»;
- Considerato che la medesima d.g.r. sopra citata ha demandato alla Direzione Generale Autonomia e Cultura:
- l'adozione – per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 - di appositi atti amministrativi per la gestione operativa della procedura di domanda e ammissione delle imprese per il tramite della piattaforma bandi on line;
 - vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime de minimis di cui al d.m. 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art. 10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo d.m.;

Visti

- il d.d.s. n. 13439 del 6 novembre 2020 di «Approvazione dell'avviso «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – anno 2020»
- il d.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 di «Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota Irapp (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020 - d.d.s. n. 13439 del 9 novembre 2020

Dato atto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Stabilito che gli aiuti:

- non potranno essere concessi alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile;
- possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Valutato che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

sgravio fiscale non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art.10 del d.m. 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Stabilito inoltre che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto pertanto che il controllo del massimale de minimis avvenga esclusivamente attraverso il registro nazionale aiuti nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, c. 6 primo capoverso, senza ricorrere quindi per alcuna impresa alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti e qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Stabilito inoltre che qualora il limite del massimale «de minimis» non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Dato atto che la misura è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 15087;

Dato atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'inserimento degli aiuti individuali ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 sopra richiamato e ss.mm.ii.,

Preso atto che la verifica preventiva di conformità del bando da parte della Direzione competente in materia di Semplificazione è avvenuta in sede di approvazione del d.d.s. n. 13439 del 06 novembre 2020 (modalità operative anno 2020);

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r.

10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di rinviare l'adozione di un nuovo aggiornamento per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso per la concessione delle agevolazioni per l'anno di imposta 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI^a Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare l'adozione di un nuovo aggiornamento per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso per la concessione delle agevolazioni per l'anno di imposta 2022;

3. di dare atto che in materia di aiuti di Stato la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3465 ha stabilito che l'agevolazione fiscale di qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Ennio Castiglioni

_____ • _____

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2021

Indice

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

C.1 Presentazione delle domande

C.3 Istruttoria

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

C3.d Integrazione documentale

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizione e glossario

D.9 Riepilogo date e termini temporali

A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per i periodi d'imposta 2020-2022.

Con il presente avviso Regione Lombardia intende approvare l'aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell'art. 77.bis della l.r. 10/2003 per l'anno 2021.

Per l'anno 2022 sarà pubblicato un nuovo aggiornamento dell'avviso per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10/2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"
- Legge regionale n. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo";
- Legge regionale n. 24/2019 "Legge di stabilità 2020 - 2022"
- Piano Triennale per la Cultura per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020);
- D.g.r. XI /4869 del 14 giugno 2021 "Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali In materia Culturale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)";
- D.G.R. 05 agosto 2020 n. XI/3465 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica"
- D.d.s. n. 13439 del 06 novembre 2020 "Approvazione dell'avviso "Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020"
- D.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 "Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020 - d.d.s. n. 13439 del 09/11/2020 "modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020"
- D.lgs. n. 446/1997, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"
- D.lgs. n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"

- D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

A.3 Soggetti beneficiari

Saranno ammissibili alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Per la verifica dell'attività prevalente sarà richiesto al soggetto di indicare il volume complessivo dell'impresa e il volume d'affari derivante unicamente dall'attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400): entrambi i dati sono relativi alle sedi presenti sul territorio lombardo.

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.

I soggetti dovranno avere sede legale o operativa sul territorio lombardo e il beneficio riguarda unicamente la riduzione di 1% dell'aliquota IRAP versata per le attività produttive svolte sul territorio lombardo.

A.4 Dotazione finanziaria

Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante “Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”.

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2021.

L'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Nel caso di applicazione del Regime de minimis, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento). Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Come stabilito dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

La tipologia di aiuto fiscale della presente misura prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale,

Il massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.

Qualora il limite del massimale “de minimis” non sia disponibile durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall’art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La concessione dell’agevolazione finanziaria in oggetto non sarà rivolta alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.

Come previsto dall’articolo 6 (Controllo) saranno individuati eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di ammissibilità dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (legale rappresentante o delegato con potere di firma) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, atto di delega è ammesso esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell’organo dell’ente o da formale procura.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazio regione. Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Le strutture di Spazio Regione sono disponibili a supportare gli utenti, via email o telefono ai contatti indicati per ciascuna sede, per il rilascio del PIN – PUK della CNS.

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

-  Modulo di domanda compilato e firmato
-  Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE
I. Dichiarazione De Minimis	il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e non da un delegato	Sì
II. ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2021		NO

La domanda di ammissione all'agevolazione per l'anno 2021 dovrà essere presentata anche dai soggetti beneficiari nell'anno 2020 al fine della verifica del mantenimento dei requisiti.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal 18 gennaio 2022, ore 10.00 data di apertura della procedura informatica ed entro e non oltre l'8 febbraio 2022 ore 16.30 (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: www.bandi.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione

Saranno valutati il possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad individuare i soggetti ammissibili all'agevolazione.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) svolgimento di attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente;

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, potranno risultare:

- Ammessi all'agevolazione
- Non ammessi all'agevolazione.

Sulla base degli elenchi redatti dal Nucleo di Valutazione, il Dirigente competente con proprio atto stabilirà:

- le domande ammesse all'agevolazione
- le domande non ammesse all'agevolazione.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL e sul Portale web di Regione Lombardia.

Il Dirigente pro tempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura trasmetterà l'elenco delle imprese (codice fiscale e partita IVA) beneficiarie dell'agevolazione alla U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali della D.C. Bilancio e Finanza al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dell'agevolazione fiscale effettivamente usufruita dalle imprese stesse.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2021.

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dell'agevolazione concessa.

L'agevolazione concessa decade anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia all'agevolazione.
- Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Al verificarsi di uno dei sopracitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dall'agevolazione concessa.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto di stato potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura – Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi - Dirigente Ennio Castiglioni

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

- Marianna Cairo tel. 02.6765.2843
- Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059
- Luisa Modena tel. 02.6765.6594
- Olga Corsini tel. 02.6765.1907

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEMA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2021
DI COSA SI TRATTA	Con il presente aggiornamento si intendono individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP stabilita dall'art. 77.bis della l.r. 10/2003 per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per il periodo d'imposta 2021.
TIPOLOGIA	Riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.
RISORSE DISPONIBILI	Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale".
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Regime de minimis
DATA DI APERTURA	18/01/2022 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	08/02/2022 h 16.30

COME PARTECIPARE	La domanda di ammissione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: ➤ Modulo di domanda compilato e firmato, ➤ Dichiarazione De Minimis ➤ ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2021 Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura di verifica dei requisiti. Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<u>Per informazioni riferiti al bando:</u> D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi • Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059 • Marianna Cairo tel. 02.6765.2843 • Luisa Modena tel. 02.6765.6594 • Olga Corsini tel. 02.6765.1907 e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it <u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Autonomia e Cultura

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 18/01/2022 h 10.00 al 08/02/2022 h 16.30
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AGGIORNAMENTO DELLE “MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA
DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA
AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP– ANNO
2021” – AI SENSI DELL’ ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono e email del referente del bando e del soggetto titolare di ditta individuale,) sono trattati al fine di istruire le domande presentate sul individuare i soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell’art. 77.bis della l.r. 10/2003 per l’anno 2021.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

■

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati vengono comunicati per finalità istituzionali all'Agenzia delle Entrate in qualità di titolare autonomo del dato.

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA spa in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare, con riferimento alle piattaforme informatiche;

- IDCP (per la registrazione)
- Bandi online per l'iter istruttoria e per la pubblicazione sul sito dedicato delle graduatorie
- EDMA: per la fase di protocollazione, per la graduatoria e per le fasi di erogazione dei pagamenti.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i bandi/avvisi finanziati con risorse regionali, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi dall'erogazione del saldo per consentire le ulteriori attività amministrative/contabili sui rendiconti

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Autonomia e Cultura.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.